



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, ha previsto una procedura finalizzata alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato;

**VISTO** l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

**VISTO** l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

**VISTO** l'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario, che ha previsto il finanziamento, per gli anni 2015 e 2016, di misure per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;

**VISTO** l'articolo 1, comma 240, punto d) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2017, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall'articolo 44, comma 7, del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per un importo pari a 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12.11.2015;

**VISTE** le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. n. 31 del 30.11.2015, n. 15 del 29.03.2016 e n. 42 del 30.12.2016;

**VISTO** l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13.09.2017, relativo alla società COVISIAN S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa;

**VISTA** l'istanza di concessione della indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, con l'indicazione della causale di intervento per l'accesso al trattamento, della relazione tecnica, del piano di risanamento e dell'autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 22763 del 12.11.2015 citato, presentata dalla società COVISIAN S.p.A.

**VISTO** l'inoltro dell'istanza sopra indicata anche all'ITL di Torino, nel cui territorio è ubicata l'unità aziendale interessata dal trattamento;

**RITENUTO**, per quanto precede, di autorizzare la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori interessati;

## **D E C R E T A**

### **ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è autorizzata, per il periodo dal 01.10.2017 al 31.03.2018, la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, definita dell'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13.09.2017, in favore di un numero massimo di 210 unità lavorative, pari a n. 134,6 FTE (full time equivalent)

**Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione**

della COVISIAN S.p.A., dipendenti presso la sede di Torino, con una percentuale di sospensione media pari al 40% delle ore lavorabili per l'intero periodo.

I lavoratori saranno sospesi fino ad un massimo di zero ore; le parti hanno concordato di far ricorso alla rotazione, tenuto conto della fungibilità dei profili professionali in relazione alle esigenze tecnico organizzative ed operative aziendali legate al piano di risanamento.

Codice Fiscale: 07466520017

Matricola INPS: 8132168100

Pagamento diretto: NO

## **ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 516.385,90 (cinquecentosedicimilatrecentottantacinque/90), di cui euro 258.192,95 (duecentocinquantottomilacentonovantadue/95) per l'anno 2017 ed euro 258.192,95 (duecentocinquantottomilacentonovantadue/95) per l'anno 2018, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## **ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: [www.lavoro.gov.it/pubblicitalegale](http://www.lavoro.gov.it/pubblicitalegale).

Roma, 02.10.2017

Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Menziani  
(firmato digitalmente)

FM/RC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.